

Risposta n. 268/2025

OGGETTO: imposta di bollo – contratti di arruolamento su navi da diporto impiegate commercialmente

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

QUESITO

La XXX(di seguito anche "*Istante*") rappresenta che il decreto legislativo 18 settembre 2024, n.139 all'articolo 2, comma 2 stabilisce che *«per i contratti di arruolamento esenti dalle imposte di bollo e di registro ai sensi dell'art. 2-undecies, comma 2, del decreto legge 30 settembre 1994 n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, non vi è l'obbligo di chiedere la registrazione»*.

Rappresenta altresì che la normativa richiamata dalla recente disciplina di cui al predetto articolo 2, comma 2 del d.lgs. n. 139 del 2024, *«fa riferimento alle navi mercantili e alle navi che esercitano la pesca marittima e si applica al contratto di arruolamento di marittimi come disciplinato dall'articolo 328 e seguenti del Codice*

della Navigazione che prevede sia fatto per atto pubblico ricevuto, nella Repubblica, dall'autorità Marittima, e, all'estero, dall'autorità Consolare».

L'Istante, tenendo conto di quanto sopra, fa presente che *«nel panorama giuslavoristico della navigazione esiste, tuttavia, un tertium genus di utilizzo professionale delle unità navali costituito dalle convenzioni di arruolamento siglate da marittimi per l'imbarco su unità da diporto impiegate commercialmente (cc.dd. commercial vessels, charter, ecc)».*

Chiarisce che si tratta di unità di foggia tipica delle unità di diporto ma che, anziché essere impiegate in attività ludiche o sportive, scopi tipici del diporto, sono impiegate in attività di noleggio, che a parere dell'Istante configurano un vero e proprio utilizzo commerciale.

L'Istante riferisce che, prima dell'entrata in vigore del sopra citato d. lgs. n.139 del 2024, *«il Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti aveva sostanzialmente equiparato, in materia di contratti di arruolamento di marittimi, tali unità alle unità mercantili,»* e chiede se, a seguito della modifica normativa, siano tuttora assimilabili a queste ultime le fattispecie giuslavoristiche relative all'utilizzo professionale delle unità navali costituito dalle convenzioni di arruolamento siglate da marittimi per l'imbarco su unità da diporto impiegate commercialmente (cc.dd. *commercial vessels, charter, ecc*), *«con discendente cessazione dell'obbligo di provvedere alla registrazione degli atti».*

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

Con riguardo all'istanza di interpello sottoposta all'attenzione della scrivente, l'Istante, pur ritenendo che la questione prospettata non sia *«assimilabile de plano ai*

casi previsti dalla novella che ci occupa», è dell'avviso che «salve diverse espresse indicazioni rese [...], proseguirà a ritenere assimilabili le fattispecie di contratto rappresentate ritenendo ad esse applicabile per analogia il DL.vo 139/2024 e, pertanto, valutando come non obbligatoriamente soggette a registrazione le convenzioni di arruolamento stipulate ai sensi dell'art. 328 del Codice della Navigazione per impiego a bordo di unità da diporto adibite ad uso commerciale».

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Il contratto di arruolamento è il contratto sottoscritto dall'armatore con il personale marittimo.

L'articolo 328 del Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Codice della Navigazione) prevede che *«il contratto di arruolamento deve, a pena di nullità, essere fatto per atto pubblico ricevuto, nella Repubblica, dall'autorità marittima, e, all'estero, dall'autorità consolare».*

Trattandosi di contratti redatti in forma di atto pubblico, in base all'articolo 11 della Tariffa, Parte Prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sussiste, in via generale, l'obbligo di registrazione in termine fisso.

L'imposta viene applicata in misura fissa, come anche chiarito con la risoluzione 22 ottobre 1992, n. 653712 in cui è stato affermato che *«per i contratti di arruolamento della gente di mare è richiesto ad substantiam l'atto pubblico (o, se è stipulato all'estero, in una sede non consolare, la scrittura privata), mentre è consentita anche la forma verbale per le navi minori di stazza inferiore alle cinque tonnellate (artt. 328-330 del codice della navigazione), per cui non può che discenderne che gli stessi*

contratti, qualora redatti in forma pubblica, rientrando nella previsione normativa di cui all'art. 10 della tabella già citato, sono soggetti a registrazioni in termine fisso con l'applicazione dell'imposta in misura fissa».

L'articolo 16 del d.P.R. n. 131 del 1986 stabilisce le modalità di esecuzione della registrazione che *«consiste nella annotazione in apposito registro dell'atto o della denuncia e, in mancanza, della richiesta di registrazione con la indicazione del numero progressivo annuale, della data della registrazione, del nome del richiedente, della natura dell'atto, delle parti e delle somme riscosse[...]».*

Il decreto legislativo 19 settembre 2024, n. 139, recante *«Disposizioni per la razionalizzazione dell'imposta di registro, dell'imposta sulle successioni e donazioni, dell'imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall'IVA»* stabilisce, all'articolo 2, comma 2, che *«Per i contratti di arruolamento, esenti dalle imposte di bollo e di registro ai sensi dell'articolo 2-undecies, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, non vi è l'obbligo di chiedere la registrazione».*

Al fine di individuare i contratti di arruolamento per i quali non vi è l'obbligo di detta formalità, è necessario esaminare l'articolo 2-undecies, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, sopra richiamato, il quale dispone che *«A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto i contratti di cui al comma 1 sono esenti dalle imposte di bollo e di registro, ancorché, per disposizioni di legge, siano soggetti a registrazione e redatti in forma pubblica».*

Il comma 1 dell'articolo 2-undecies richiama esclusivamente *«i contratti di arruolamento del personale imbarcato su navi che esercitano la pesca marittima,*

e risultano assegnate alle categorie di cui all'articolo 8 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639».

A tale riguardo, l'articolo 8 del sopra menzionato regolamento individua le navi per la pesca professionale, distinguendole in varie categorie.

Dalla lettera della norma discende, pertanto, che non vi è l'obbligo di chiedere la registrazione dei contratti di arruolamento per il personale imbarcato su navi che esercitano la pesca marittima e la pesca professionale.

Con riferimento ai contratti di arruolamento del personale imbarcato su navi mercantili, il decreto legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, recante *«Disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione»* all'articolo 9-quater, comma 2, ha stabilito che *«A tutti i contratti di arruolamento del personale imbarcato su navi mercantili si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2-undecies, comma 2, del decreto legge 30 settembre 1994 n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656»*.

Ne consegue che l'articolo 9-quater, comma 2 del d.l. 457 del 1997 ha esteso l'esenzione dall'imposta di bollo e di registro anche ai contratti di arruolamento del personale imbarcato su navi mercantili *«ancorchè, per disposizioni di legge, siano soggetti a registrazione e redatti in forma pubblica»* (cfr. risoluzione 12 agosto 2009, n. 219/E, avente ad oggetto chiarimenti in merito all'applicazione dei tributi speciali, dalla quale emerge tale estensione).

Posto il quadro giuridico sopra rappresentato, l'articolo 2, comma 2 del decreto legislativo n. 139 del 2024 dispone che non vi è l'obbligo di chiedere la registrazione *«per i contratti di arruolamento, esenti dalle imposte di bollo e di registro ai sensi dell'articolo*

2-undecies, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564» vale a dire per i «contratti di arruolamento del personale imbarcato su navi che esercitano la pesca marittima, e risultano assegnate alle categorie di cui all'articolo 8 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, 1639».

Ciò posto, la richiamata disposizione è applicabile anche ai contratti di arruolamento del personale imbarcato su navi mercantili che, per effetto del rinvio contenuto nell'articolo 9 *quater*, comma 2 del decreto legge n. 457 del 1997, sono esenti dall'imposta di bollo e di registro in base alle disposizioni di cui all'articolo 2 *undecies*, comma 2, del richiamato decreto legge n. 564 del 1994.

Premesso quanto sopra, si ritiene che la disposizione di cui all'articolo 2, comma 2 del decreto legislativo n. 139 del 2024, secondo cui *«non vi è l'obbligo di chiedere la registrazione»*, sia applicabile sia ai contratti di arruolamento del personale imbarcato su navi che esercitano la pesca marittima e sia ai contratti di arruolamento del personale imbarcato su navi mercantili.

Fatta tale premessa, con riferimento alle convenzioni di arruolamento siglate da marittimi per l'imbarco su unità da diporto impiegate commercialmente, oggetto del quesito, considerato che non rientra tra le competenze della scrivente la valutazione sulla assimilabilità delle predette fattispecie giuslavoristiche descritte dall'*Istante* ai contratti di arruolamento relativi a unità mercantili, è stato richiesto un parere tecnico al competente Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Dipartimento per i trasporti e la navigazione (di seguito "MIT").

Il MIT, nel riferire che *«La Convenzione IMO (Organizzazione Marittima Internazionale) "Standards of Training, Certification, and Watchkeeping" ("Standard di*

addestramento, abilitazione e tenuta della guardia per i marittimi"), in breve STCW'78 come emendata (di seguito: "Convenzione"), all'articolo III comprende nell'ambito della sua applicazione le unità da diporto adibite ad uso commerciale (Yachts in commercial use», ha precisato che «nell'ordinamento italiano della nautica da diporto gli usi commerciali sono elencati all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (codice della nautica da diporto). L'elenco è tassativo. Il successivo comma 2 prevede l'annotazione dell'uso commerciale dell'unità da diporto in ATCN (Archivio telematico centrale delle unità da diporto) e sulla licenza di navigazione. La Convenzione esclude dall'ambito della sua applicazione le unità da diporto ad uso privato (Pleasure Yachts), che recano in ATCN e sulla licenza di navigazione l'annotazione "diporto puro", ma il cui proprietario può comunque arruolare un equipaggio per l'esercizio della navigazione e dei servizi di bordo».

Tenuto conto di quanto sopra riportato, il Ministero interpellato per il parere tecnico sostiene che *«Risponde [...] a principi di ragionevolezza e proporzionalità ritenere che le convenzioni di arruolamento dei marittimi destinati all'imbarco su unità da diporto adibite ad uso commerciale siano assimilabili, sotto i profili giuslavoristico e marittimistico, alle convenzioni di arruolamento dei marittimi destinati all'imbarco su navi mercantili [...].*

Viceversa, le convenzioni di arruolamento per l'imbarco su unità da diporto ad uso privato non sono assimilabili sotto il profilo giuslavoristico [...].

Tanto premesso, stante l'assimilazione da parte delle autorità competenti dei contratti oggetto del quesito a quelli relativi all'arruolamento in unità mercantili, per quanto sopra argomentato, si ritiene che anche a detti contratti di arruolamento siglati

da marittimi per l'imbarco su unità da diporto impiegate commercialmente (cc.dd. *commercial vessels, charter*, ecc), sia applicabile l'esonero dall'«*obbligo di chiedere la registrazione*» previsto per i contratti relativi all'arruolamento del personale imbarcato su navi da pesca e su navi mercantili, ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del decreto legislativo n. 139 del 2024.

Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione nel contenuto.

**IL DIRETTORE CENTRALE AD INTERIM
(firmato digitalmente)**